

“PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI”

STATUTO

[testo integrato: Atto Notaio Staderini 3 agosto 1966 rep. 508560 rac. 31302; Atto Notaio Tolomei 5 aprile 1975 rep. 425 rac. 11; Del. C. C. n. 25 del 3 maggio 1996 e Del. C. C. n. 43 del 21 settembre 2004 del Comune di Viareggio]

art. 1

Il “PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI” ha per scopo l’assegnazione di un premio annuale, nel corso di una manifestazione che si svolge durante la stagione estiva di Viareggio, all’autore dell’opera di narrativa o di poesia, e all’autore dell’opera di saggistica, che la giuria ritiene più valida. ⁽¹⁾

art. 2

Possono essere prese in esame e premiate le opere di lingua italiana di autori di nazionalità italiana viventi, pubblicate per la prima volta in Italia, nel periodo compreso tra il 1° giugno dell’anno precedente all’assegnazione e il 31 maggio dell’anno in corso.

Per essere preso in esame il libro deve essere stato distribuito alle librerie per la vendita al pubblico. Sono altresì prese in esame e premiate "Opere Prime" di narrativa, di poesia, di saggistica pubblicate da scrittori che non abbiano mai riuniti i loro scritti in volume e che si presentano per la prima volta al giudizio di una commissione letteraria.

Contemporaneamente ai premi di cui sopra è assegnato il "PREMIO INTERNAZIONALE VIAREGGIO VERSILIA" da attribuirsi ad una personalità di fama mondiale che abbia speso la vita per la cultura, l’intesa tra i popoli, il progresso sociale, la pace". ⁽¹⁾

art. 3

Non possono essere prese in esame opere di membri della giuria del Viareggio prima che siano passati cinque anni dalla appartenenza alla giuria del premio. ⁽²⁾

art. 4

Un premiato del Viareggio non può essere riproposto prima che siano passati cinque anni dalla sua premiazione. ⁽²⁾

art. 5

Il premio consiste nella comunicazione pubblica della scelta fatta dalla giuria e nella proclamazione dell’opera giudicata più valida, rispettivamente tra quelle di narrativa e di poesia e tra quelle di saggistica.

Il premio può essere accompagnato dalla assegnazione di una somma in denaro, il cui ammontare viene reso pubblico in anticipo, e che è consegnato ai vincitori normalmente durante la cerimonia della proclamazione. Il premio non può essere diviso non essendo ammesso il giudizio di premiazione ex aequo. ⁽²⁾

art. 6

Il “PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI” non è un concorso letterario. Esso realizza lo scopo mediante l’esame delle opere che sono segnalate all’interno della giuria per iniziativa esclusiva dei Commissari. ⁽²⁾

art. 7

Ogni opera, per entrare in una rosa di selezione, deve essere segnalata da almeno cinque commissari. La giuria procede alla formazione della rosa di cui sopra e quindi alla scelta finale delle opere da premiare. Dalla rosa selettiva se ne forma una finalista con dieci libri, cinque per la narrativa – poesia e cinque per la saggistica. Per entrare in finale ogni libro deve ricevere otto voti. La giuria non compila graduatorie di merito e non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere non entrate nella rosa selettiva. ⁽²⁾

art. 8

Nel caso che, da parte di autori o di editori, siano inviate per l’esame opere alla Segreteria, questa ne dà comunicazione alla giuria nella prima riunione utile, senza peraltro assumere obblighi verso i mittenti e i terzi. ⁽²⁾

art. 9

La Giuria è composta di ventun Commissari e ha per Presidente LEONIDA RÈPACI. Al Presidente spetta la nomina della Giuria la quale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Tale nomina viene effettuata dal Presidente ogni 31 gennaio di ogni biennio.

La Giuria delibera unitariamente la premiazione delle opere di cui all'art.2 e per l'attribuzione del Premio Internazionale Viareggio Versilia.

I Commissari hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e comunque alle riunioni conclusive nonché alla proclamazione.

I Commissari residenti fuori sede ricevono il rimborso delle spese di viaggio e, durante le sedute conclusive, l'ospitalità gratuita. A tutti è assegnato un gettone di effettiva presenza.

I Commissari che non possono presenziare alle riunioni per la formazione della rosa selettiva hanno l'obbligo di trasmettere per iscritto alla Segreteria tempestivamente le loro designazioni ".⁽¹⁾

art. 10

La giuria è validamente costituita per la riunione conclusiva di assegnazione dei premi con la presenza di almeno la metà dei Commissari più uno, e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le altre riunioni la giuria è validamente costituita con la presenza di almeno sei commissari.

Non sono ammesse deleghe, né sono consentiti i voti per iscritto.

È in facoltà della giuria non assegnare il premio. I Commissari assenti, pur essendo esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per la formazione della maggioranza, possono trasmettere per iscritto ogni utile indicazione a titolo informativo e orientativo.

Tutte le questioni derivanti dai compiti di valutazione della giuria sono sottoposte a decisione collegiale, e debbono restare segrete.

Alle riunioni partecipano, senza voto, i titolari delle due sezioni della Segreteria, i quali redigono i verbali.

La Segreteria permanente del "Viareggio" è composta di due sezioni, l'una organizzativa, alla quale è preposta Albertina Repaci Antonelli, e l'altra letteraria alla quale è preposta Gabriella Sobrino.

La Segreteria permanente ha sede presso il Comune di Viareggio, Segreteria del Sindaco, p.zza Nieri e Paolini, Viareggio.⁽³⁾

art. 11

La giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno determinato le decisioni, avverso le quali non sono ammessi reclami.

La relazione è unica ed è resa pubblica durante la cerimonia della proclamazione.⁽²⁾

art. 12

L'accettazione della nomina da parte dei Commissari comporta accettazione del presente Regolamento.

Nell'ipotesi in cui uno o più Commissari rassegnino per iscritto le dimissioni o comunque cessino dalla carica prima del 15 maggio di ogni anno, si provvede alla loro sostituzione a cura del Presidente.

Se ciò si verifica dopo tale data, la giuria funziona in formazione ridotta per l'anno in corso, a meno che il Presidente non provveda alla sostituzione immediata.⁽²⁾

art. 13

Mancato il Presidente Rèpaci, la Giuria dovrà provvedere ad eleggere tra i suoi membri, o anche all'esterno della Giuria stessa tra personalità di alto profilo⁽⁴⁾, il nuovo presidente della Giuria richiedendosi per la validità di tale elezione la maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti la Giuria stessa: il Sindaco pro-tempore del Comune di Viareggio procederà entro un mese dal decesso alla convocazione dei commissari componenti la Giuria.⁽⁵⁾

Note:

(1) Così integrato dal disposto di cui al p. 2 dell'atto Notaio Tolomei del 5 aprile 1975 rep. 425 rac. 11.

(2) Regolamento allegato sub A all'atto Notaio Staderini del 3 agosto 1966 rep. 508560 rac. 31302.

(3) Così modificato dalla deliberazione n. 25 del 3 maggio 1996 del Cons. Com. del Comune di Viareggio.

(4) Così modificato dalla deliberazione n. 43 del 21 settembre 2004 del Cons. Com. del Comune di Viareggio.

(5) Trascritto dal p. 4 dell'atto Notaio Tolomei del 5 aprile 1975 rep. 425 rac. 11.